




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Che rischia chi occupa una casa popolare?

Autore: Redazione | 19/03/2017



L'occupazione abusiva di una casa popolare è reato salvo che dettata da un pericolo grave e attuale.

Anche l'**occupazione di una casa popolare** è reato: lo sa bene chi ci ha provato e non è riuscito a farla franca neanche sostenendo lo **stato di necessità** per non avere un tetto sotto cui dormire. L'indirizzo della giurisprudenza è infatti quello di

ritenere che l'**occupazione abusiva di una casa popolare** può essere "perdonata" solo se vi è il pericolo «grave e attuale»; e, di certo, tale condizione non sussiste quando l'uso è prolungato nel tempo, ossia quando l'occupante destina l'immobile a propria abitazione. Difatti il pericolo «grave e attuale» è caratterizzato da una situazione transitoria, momentanea e che non consente, nell'immediatezza, altro rimedio. Invece, **chi occupa una casa popolare** lo fa per poterci vivere stabilmente o, comunque, per un apprezzabile lasso di tempo.

Questa tesi è stata ribadita dal Tribunale di Genova con una recente sentenza **[1]**.

Nel caso di specie, il giudice ha condannato una donna, che aveva occupato una casa popolare senza averne diritto, a una ammenda di 400 euro: solo, dunque, una pena pecuniaria e non detentiva, atteso che il fatto è di ridotta gravità. L'abitazione che dalle carte risultava libera e "non assegnata" era in realtà completamente arredata e in buone condizioni.

Certo, la donna avrebbe ottenuto la piena **assoluzione** se solo fosse riuscita a dimostrare lo **stato di necessità**, ma per poterlo fare doveva anche dare la prova di un pericolo o di una **danno grave ed imminente** cui doveva sottrarsi. Il che non è certo compatibile con una situazione stabile e duratura come il destinare una casa non propria ad abitazione stabile. Lo potrebbe invece essere chi, non avendo alloggio o dove dormire, per una o due notti si sottrae a una forte nevicata e si rifugia nella casa popolare, per poi lasciarla subito dopo.

Che rischia chi occupa una casa popolare?

Il codice penale contiene due norme molto importanti che tutelano la proprietà privata. La prima norma regola il **reato di invasione di terreni ed edifici [1]** e stabilisce che:

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1032 euro.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

La seconda norma invece regola il reato di **deturpamento o imbrattamento di cose altrui** e così stabilisce:

Chiunque [a meno che non si tratti di reato di danneggiamento] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Tali due norme del codice penale tutelano «l'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare e particolarmente il diritto di godimento che spetta al proprietario, al possessore o a chi abbia l'esclusività dell'uso». Il reato, a detta della Cassazione, scatta anche se il fatto non è di particolare gravità; infatti « la parola "**invasione**" non va presa nel suo significato etimologico che richiama l'idea della violenza fisica o della forza soverchiante del numero di persone ma sta ad indicare l'accesso o la penetrazione arbitraria nell'immobile altrui compiuto per immettersi nel possesso dello stesso o per trarne un qualunque profitto».

Si può occupare una casa per necessità?

Il codice penale prevede la non punizione per chi commette un reato perché costretto da uno stato di necessità. La norma **[4]** stabilisce infatti che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Gran parte della giurisprudenza ritiene tale norma non applicabile al reato di invasione arbitraria di edifici di edilizia pubblica. Ma ci sono anche alcuni giudici che ritengono il contrario: le sentenze sono molto recenti e ammettono in linea di principio che «la mancanza di un alloggio dignitoso possa fondare una situazione di “pericolo di danno grave alla persona”»; è richiesto però «un accertamento particolarmente rigoroso dei requisiti “dell’attualità” e “dell’inevitabilità” del pericolo».

Di contrario avviso la Cassazione **[5]** secondo cui «ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità nel concetto di danno grave alla persona rientrano non solo lesioni della vita e dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera di diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dalla Costituzione tra le quali rientra il **diritto all’abitazione**». Ma per parlare di **stato di necessità di chi occupa una casa popolare** è necessaria «l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo». «Ne consegue che tale concetto estensivo di danno grave alla persona comporta la necessità di una più attenta e penetrante indagine diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa – necessità e evitabilità – non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate» (in quel caso la Cassazione aveva escluso l’operatività dell’esimente, avendo accertato un mero stato di disagio abitativo). E così anche nel caso affrontato «non è emerso in alcun modo che

quando l'imputato si è introdotto nell'immobile dovesse salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona né che tale ipotizzato pericolo fosse non altrimenti evitabile».

Note

[1] Trib. Genova sent. n. 301/2017 del 23.01.2017. **[2]** [Art. 633 cod. pen.](#) **[3]** [Art. 639 cod. pen.](#) **[4]** [Art. 54 cod. pen.](#) **[5]** Cass. sent. n. n. 7183/2008.